

Udito il relatore Cons. Gabriele Carloti e uditi, altresì, per le parti *l'aw C. Giusti e, l'aw dello S.eto Bardo, l'aw Muejer e su delega dell'aw Scuderi, l'aw De Jorio per se e su delega dell'aw. Baveno, l'aw Leonardello, l'aw Pennisi*

Considerato che l'istanza di ricsuzione rivolta nei confronti del Presidente del collegio, ad un sommario esame, si presenta manifestamente infondata; che, difatti, a prescindere dall'apparente inidoneità della procura ai sensi dell'art. 18, comma 4, del codice del processo amministrativo (procura diversa da quella prevista dall'art. 24 dello stesso codice) nella quale nemmeno è menzionata l'istanza di ricsuzione, deve osservarsi che:

- a) la presentazione di un esposto all'Organo di autogoverno della Magistratura amministrativa (nella specie, al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa) non costituisce, di per sé, un motivo di ricsuzione del magistrato ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, primo comma, e 52, primo comma, c.p.c.;
- b) la circostanza che il suddetto magistrato abbia partecipato, in precedenza, ai processi di appello e ai successivi giudizi di esecuzione, non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 51, primo comma, n. 3), non versandosi nell'ipotesi di gradi diversi del medesimo giudizio;

che, pertanto, ai sensi del citato art. 18, comma 4, deve essere disposta la prosecuzione del giudizio, fatta salva la decisione definitiva sulla predetta istanza da adottarsi nella camera di consiglio che sarà fissata con separato decreto del presidente aggiunto di questa sezione giurisdizionale, e fatto altresì salvo quanto di seguito precisato con riferimento all'oggetto dei regolamenti di competenza;

Ritenuta la competenza funzionale inderogabile di questo Consiglio su tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza delle proprie pronunce, ivi incluse quelle inerenti agli atti del commissario nominato (art. 114, comma 6, del codice del processo amministrativo);

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 del codice del processo amministrativo, occorre integrare il contraddittorio processuale, anche ai fini della pronuncia cautelare, secondo le modalità di notificazione per pubblici proclami indicate nel susseguente dispositivo, nei confronti di tutti i destinatari dell'impugnato decreto del Commissario ad acta del 12 novembre 2010;

Ritenuto che sono stati proposti regolamenti di competenza, tra il Consiglio di giustizia amministrativa e il T.a.r. per il Lazio o, in subordine, il T.a.r. per la Sicilia, sede di Palermo, ai sensi dell'art. 15 del codice del processo amministrativo, limitatamente al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2 del 3 gennaio 2011 e dei relativi atti di attuazione;

Stimata opportuna la riunione di tutti ricorsi indicati in epigrafe, attesa l'esistenza di evidenti profili di connessione, oggettiva e soggettiva;

visti gli artt. 39, comma 1, e 79, comma 1, del codice del processo amministrativo e 48 c.p.c.;
visto l'art. 15, comma 8, del codice del processo amministrativo;
visto l'art. 56, comma 4, del codice del processo amministrativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale riunisce i ricorsi emarginati.

Dispone la prosecuzione del giudizio a norma dell'art. 18, comma 4, del codice del processo amministrativo, in ordine all'impugnazione del decreto, in data 12 novembre 2010, adottato dal Commissario *ad acta*.

Ordina, ai sensi degli artt. 49, comma 3, 39, comma 2, del codice del processo amministrativo, e 150 c.p.c, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, non costituitisi in giudizio, da identificarsi nella platea dei candidati legittimati a prendere parte alle procedure concorsuali delle quali si controverte.

Autorizza a tal fine, stante il rilevante numero dei destinatari, la notificazione per pubblici proclami del contenuto della presente ordinanza e dei ricorsi emarginati, da effettuarsi entro la data del 15 marzo 2011, onerando i ricorrenti di depositare le prove dell'avvenuta notificazione presso la segreteria di questo Consiglio entro i successivi 15 giorni.

Stabilisce che, nell'effettuare la notificazione per pubblici proclami, i ricorrenti osservino le seguenti modalità:

- pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di un estratto dei ricorsi, anche di quelli per motivi aggiunti, in cui sia indicato il nome completo di uno dei ricorrenti e del numero degli altri, gli estremi degli atti impugnati e le intitolazioni dei motivi di impugnativa;
- indicazione, nelle pubblicazioni di cui al precedente alinea, di tutti i nominativi dei controinteressati;
- menzione dell'avviso della facoltà di visionare ed estrarre copia degli atti di causa presso la segreteria del Consiglio di Giustizia amministrativa, in Palermo, via Filippo Cordova, n. 76;
- indicazione della data della camera di consiglio del 18 maggio 2011, ore di rito, in cui proseguirà la trattazione della causa;
- pubblicazione su "Il Giornale di Sicilia" di un avviso, di non più di 60 parole, che dia atto dell'avvenuta pubblicazione dell'estratto dei ricorsi e della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
- deposito di una copia degli atti presso la casa comunale di Palermo;
- affissione di copia delle Gazzette Ufficiali sopra indicate, una volta pubblicate e nelle parti di interesse, presso i locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia al quale, con la presente ordinanza, è fatto obbligo di consentire l'affissione in luoghi idonei a consentire la migliore leggibilità dei predetti atti.

Rinvia per la prosecuzione alla camera di consiglio del 18 maggio 2011, ore di rito.

Sospende il giudizio, nella sola parte relativa all'impugnazione degli atti sunnominati (decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e dei relativi atti di attuazione), fino alle pronunce del Consiglio di Stato sui relativi regolamenti di competenza.

Conferma, nelle more delle decisioni sui predetti regolamenti, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, i decreti presidenziali adottati, ad

eccezione di quello n. 124/2011, in relazione al fascicolo n. 44/2011, stante la sopravvenuta rinuncia dei richiedenti alla relativa istanza e la conseguente inefficacia del relativo decreto.


Dichiara che la presente ordinanza cautelare, con esclusivo riferimento al sopra indicato oggetto delle istanze di regolamento e in caso di eventuale accoglimento delle stesse, perderà efficacia dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione delle ordinanze adottate dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 15 del codice del processo amministrativo.

Dispone che la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e tramite pubblici proclami tenga luogo dell'avviso di cui agli artt. 73 e 87 del codice del processo amministrativo.


La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 2 febbraio 2011


L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 4 FEB. 2011

IL SEGRETARIO

